

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I

LIMITI DI REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1.

Limiti del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2.

Oggetto del servizio di Polizia Municipale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3.

Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.C.

Art. 4.

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 - per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15 giugno 1959 n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5.

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Art. 6.

Pascolo lungo le strade pubbliche ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7.

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 833 - comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

L'attraversamento e la circolazione degli animali sono regolati dagli articoli 130 e 131 del Codice della Strada vigente.

Art. 9.

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10.

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e statali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre la licenza del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata, possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 12.
Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia.
I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati.
vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13.
Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Salvo che regolamenti particolari non disciplinino le distanze dei fienili dalle case coloniche, il limite di rispetto da mantenere non deve essere inferiore a mt. 15.

Art. 14.
Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare oltre che alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo regolamento di attuazione 6 maggio 1940 n. 635 ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1934, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni, anche a quelle impartite dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 15.
Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne e altri contenitori.

Art. 16.
Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, devono sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 17.
Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 18.
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 19.
Cani a guardia di edifici rurali

Cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati da idonea catenella.

CAPO IV

**FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI -
SPIGOLATURE**

Art. 20.
Divieto di Impedire Il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 21.
Spurgo di fossi e canali

I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi, siano essi artificiali o naturali, esistenti lateralmente od in contatto con le strade comunali e vicinali sono obbligati allo spurgo ed a impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

L'Amministrazione, in caso di inadempimento all'obbligo dello spurgo dei fossi e dei canali, si sostituirà nell'adempimento caricando l'intero onere dello spurgo sul frontista e provvederà al recupero delle somme sborsate con la procedura prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639.

Art. 22.
Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine di strade comunali e vicinali si deve osservare la distanza prescritta dall'art. I - n. 10 - del R.D. 8/12/1933 n. 1740.

Per la distanza degli alberi e siepi da piantare lateralmente alle strade esterne agli abitati, vale quanto detto dall'art. I - n. 13 - del R.D. n. 1740/1933.

Art. 23.
Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art. 24.
Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Art. 25.
Aratura del terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esso la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Art. 26.
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 27.
Transito delle strade comunali con mezzi agricoli

È vietato percorrere ed attraversare le strade comunali con mezzi agricoli cingolati sprovvisti delle idonee coperture.

È vietato transitare sulle strade comunali con mezzi agricoli, con carichi oltremodo pesanti, che possano nuocere alla buona conservazione delle stesse.

È altresì vietato durante il transito imbrattare con letame, terra o prodotti agricoli, la sede stradale; chiunque accidentalmente provochi la caduta di detto materiale è tenuto all'immediato sgombero ed alla pulizia.

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 28.

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 29.

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Art. 30.

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «Terreno avvelenato» o simile.

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31.
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. I del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e nella Circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 32.
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 33.
Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

Art. 34.
Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione ed intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie. vietato tenere il pollaio nelle stalle.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA ALTRUI

Art. 35.
Colture agrario - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per sciali colture ed insediamenti.

Art. 36.
Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

CAPO VIII

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Salvaguardia della qualità dell'acqua e del suolo

Art. 37.

E' fatto divieto di lavare con shampoo e detersivi in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto.

Art. 38.

La Commissione Edilizia Comunale, in sede di parere sui progetti di costruzioni pubbliche e private esprimerà il proprio motivato giudizio sulla compatibilità o meno delle stesse in relazione al loro inserimento paesaggistico nell'ambiente collinare.

Art. 39.

vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua, nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

Salvaguardia della vegetazione

Art. 40.

vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali:

- 1) painella della Madonna - scarpetta di venere (*cyprifedium calce olus*);
- 2) ezereo, fior di stecco, dafne (*daphne* - tutte le specie);
- 3) giglio rosso o giglio di San Giovanni (*lilium bulbiferum*);
- 4) martagone, giglio martagone (*lilium martagon*);
- 5) falso bucaneve, campanellino (*leucojum vernalis*);
- 6) narciso (*narcissus poeticus*);
- 7) peonia (tutte le specie);
- 8) aquilegia;
- 9) genziani maggiori e minori (*gentiana verna*, *asclepiadea*, ecc.). Non rientrano nel divieto suddetto lo sfalcio dei fieni o i lavori agricoli di qualsiasi natura.

Art. 41.

La raccolta delle specie non comprese nel precedente articolo deve avvenire senza estirparne l'apparato radicale, senza recar danni alle colture agricole ed è limitato ad un massimo di 15 assi florali complessivamente per persona.

E' vietato il commercio di fiori spontanei.

Art. 42.

In ogni caso nel quale venga alterata la vegetazione di copertura del suolo, anche per opere pubbliche, è fatto obbligo al privato o all'ente interessato di realizzare sul terreno nudo un impianto di rimboschimento o di inerbimento entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.

Art. 43.

All'atto del rilascio di licenza edilizia il Sindaco, nel caso che il progetto contempra l'abbattimento di alberi di qualsiasi specie, disporrà contestualmente, con propria ordinanza, l'obbligo per l'interessato di provvedere, in terreni designati dal Comune, alla installazione di tanti alberi quanti ne sono stati abbattuti.

I lavori di impianto sono, di norma, eseguiti dal Comune, con rivalsa a carico del titolare della licenza edilizia, di ogni spesa sostenuta. Le piante da utilizzare non debbono essere di altezza inferiore a metri uno.

Art. 44.

Il prodotto anche spontaneo del suolo è appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato, pertanto, su segnalazione da parte del conduttore del suolo, è vietata la raccolta:

- a) di funghi di qualsiasi specie;
- h) dei frutti spontanei (fragole, lamponi, mirtilli, ginepro, ecc.);
- c) dei fiori e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali.

Art. 45

A tutela del proprio diritto di proprietà, il conduttore del terreno è tenuto ad avvisarne il pubblico con appositi cartelli portanti la dicitura «proprietà privata - divieto di raccolta di ... », disposti in modo ed in numero sufficiente a descriverne il perimetro del terreno.

E' fatto comunque obbligo di sistemare cartelli all'ingresso nella proprietà di ogni strada, mulattiera, sentiero.

Detta segnaletica potrà essere posta in essere, di comune accordo, ai margini della proprietà complessiva, tra diversi proprietari finitimi costituitosi in consorzio per la difesa dei prodotti del sottobosco.

Oltre che tra proprietari privati, il Consorzio può essere costituito tra comunali e/o enti locali, o con la partecipazione degli stessi.

Art. 46.

E' fatto divieto per chiunque, conduttore del terreno compreso, di usare per la raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare il danneggiamento dello stato umifero del suolo.

Art. 47.

Per i benefici vantaggi che ne derivano alle piante e agli ecosistemi vegetali, è vietato danneggiare, rompere o calpestare funghi non mangerecci o comunque ritenuti tali.

Art. 48.

E' fatto obbligo di effettuare sul luogo di raccolta la separazione dal fungo del terriccio che di norma resta attaccata al gambo, al fine di immettere nuovamente sul terreno il micelio fungino.

E' vietato il commercio di funghi per i quali non si sia provveduto come da norma di cui al precedente comma.

Art. 49.

La raccolta di altri prodotti del sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, ecc.) deve essere effettuata senza estirpare o tagliare le piantine, o parti di esse.

Salvaguardia della fauna

Art. 50.

Sono vietate l'uccisione o la cattura del riccio e i ramarri, biscie e la distruzione nei boschi di formicai di qualsiasi specie.

Art. 51.

E' vietata la raccolta delle lumache (chioccioline).

Su domanda degli interessati, tuttavia, il Sindaco, valutata la consistenza di tale specie animale sul territorio comunale, può autorizzare la raccolta, rilasciando permessi a tempo determinato da esibirsi a richiesta degli agenti.

Salvaguardia del fuoco

Art. 52.

E' comunque vietato accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.

A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito, con le necessarie cautele e in spazi previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, accendere il fuoco strettamente necessario per la cottura dei cibi e per il loro ristoro, con l'obbligo di parare il focolare, così da impedire la dispersione di braci e scintille e di spegnere completamente ogni residuo di fuoco prima di abbandonarlo.

Art. 53.

Analoga eccezione al divieto di cui al primo comma del precedente articolo è fatta per campeggiatori, gruppi turistici, sempre nella stretta osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Campeggiatori, gruppi turistici per soggiornare e accendere il fuoco debbono essere sempre autorizzati dal proprietario, o dal responsabile del terreno.

Art. 54.

Particolare prudenza deve essere osservata nei boschi dai fumatori, ai quali è fatto obbligo di assicurarsi sempre che mozziconi e fiammiferi siano totalmente spenti prima di venire a contatto col suolo.

Uso dei mezzi motorizzati

Art. 55.

E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate appositamente a gare di cross con deliberazione comunale.

Le mulattiere, a tal fine, non sono da considerare fuoristrada.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati per lavori agricoli, alla sistemazione di piste sciistiche, alla utilizzazione boschiva, alla realizzazione, manutenzione e ispezione di opere pubbliche, ai sopralluoghi di amministratori e tecnici di enti e uffici pubblici.

CAPO IX

PENALITA

Art. 56.

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5/2/1915 n. 148 l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati, avvalendosi della rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 639/1910.

Art. 57.

In esecuzione di Ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice di Procedura Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 30.000 a L. 300.000.

Per la conciliazione in via breve, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della Legge 24/12/1975 n. 706.

Art. 58.

Sanzioni Amministrative

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento saranno perseguite con le sanzioni ed i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 59.

Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 60.

Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo farà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere disposta richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata e dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di Beneficienza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 61.
Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della Legge 317 del 3/5/67, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 62.
Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 63.
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, disposta dopo essere intervenute le necessarie approvazioni ed abroga tutti i regolamenti; le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del regolamento locale di igiene e del Regolamento Edilizio in vigore.

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 94 in data è stato

approvato dal Comitato Regionale di Controllo di Parma, con atto n del

Certifico, il Segretario Capo del Comune di Noceto, che il presente Regolamento è stato pubblicato

all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Noceto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

IL SINDACO